



# COMUNE DI ADRIA

PROVINCIA DI ROVIGO

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 39 del 30/06/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 – UTENZE NON SOTTOPOSTE A CHIUSURA O RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ.**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BISCO FRANCESCO	P		BONATO ENRICO		AG
BARBIERATO OMAR	P		MAZZUCATO SARA	P	
TROMBIN ORIANA	P		CAVALLARI LAMBERTO	P	
BOVOLENTA GRAZIELLA	P		SPINELLO SANDRO	P	
CASELLATO MICHELE	P		BARBUJANI MASSIMO		AG
VISENTINI SIMONE	P		BELTRAME EMANUELA	P	
DONA' SIMONE	P		BARUFFALDI PAOLO	P	
ANDRIOTTO CRISTIAN	P		FURLANETTO GIORGIA	P	
PARALOVO FEDERICO		AG			

Presenti: 14 - Assenti: 3

Si dà atto che i consiglieri Andriotto, Mazzucato, Casellato, Visentini e Bovolenta partecipano alla seduta mediante sistema di videoconferenza Zoom.

Sono nominati scrutatori: Donà Simone e Trombin Oriana per la maggioranza e Beltrame Emanuela per la minoranza, la quale, alle ore 21:08 rinuncia all'incarico di scrutatore, senza che il Presidente proceda alla sua sostituzione.

IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori: Wilma Moda, Sandra Moda, Marco Terrentin e Andrea Micheletti.

Si dà atto che, alle ore 21:30, il consigliere Cavallari e alle ore 03:28 i consiglieri Baruffaldi e Beltrame abbandonano la seduta, i presenti sono ora in numero di 11.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) contenute nei commi dal comma 639 al 704;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** il comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

**Considerato** che con deliberazione n. 11 del 18.05.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

**Atteso** che l'articolo 27 del sopra citato regolamento TARI, recita testualmente:

*"1. Il Comune può prevedere uno stanziamento, in sede di approvazione di bilancio, di un fondo da destinare a categorie di cittadini in situazioni disagiate condizioni economiche. La definizione del fondo, delle categorie da agevolare e le procedure per accedere alle suddette agevolazioni sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.*

*2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI;*

*3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI nei seguenti casi:*  
*a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa*  
*b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.*

**Considerata** l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

**Visti** i vari provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia;

**Visto** l'articolo 6 del Decreto Sostegni bis n. 73 del 25.05.2021 che al comma 1 recita quanto segue: *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche";*

**Rilevato** che, l'importo di massima derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui alla presente deliberazione è stimato in € 84.153,61 e che tale fondo risulta già iscritto nel bilancio di

previsione 2021/2023, annualità 2021, finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato per TARI, derivante dal mancato utilizzo delle riduzioni TARI nel corso dell'anno 2020;

**Visto** il D.L. 41 del 22/03/2021 il quale individua come destinatari di contributo a fondo perduto gli operatori economici colpiti dalla pandemia da Covid19.

**Dato atto** che il criterio di selezione degli operatori economici destinatari del fondo di cui al DL 73/2021 ben può adattarsi anche al fondo previsto dal DL 41/2021 in quanto accomunato dai medesimi destinatari e dalle medesime motivazioni di fondo e cioè l'essere stati colpiti economicamente dai provvedimenti restrittivi emanati in contrasto alla pandemia da Covid 19.

**Ritenuto** opportuno procedere alla riduzione TARI anche a favore delle utenze non domestiche che non presentano le condizioni per ottenere la riduzione del comma 1 del D.L. 73/2021 sopra citato, in quanto non chiuse né limitate per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili), ma che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID 19, comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30% in linea con il principio enunciato dall'articolo 1 del D.Lgs 41/2021 (Decreto sostegni);

**Dato atto** che detto differenziale dovrà essere dichiarato in sede di domanda tramite l'indicazione degli importi relativi indicati e allegazione di estratto della dichiarazione come segue:

- Anno 2019:
  - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
  - regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
  - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
- Anno 2020:
  - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
  - regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);
  - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020)

in modo da attestarne il calo di fatturato/componenti positivi/reddito lordo e dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione, in sede di domanda, di estratto delle dichiarazioni sopra citate.

**Preso atto** della necessità di stabilire comunque ed al fine della legittimità della presente deliberazione, i requisiti di accesso al beneficio, tali per cui, sia legittima l'erogazione e agevole la determinazione dei requisiti, oltre alla fase di presentazione dell'istanza, anche nella successiva fase di verifica e controllo;

**Ravvisata** la necessità di stabilire che:

- nel caso l'importo dell'agevolazione sia superiore a quello dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021 non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. L'eventuale differenza spettante, relativa alla agevolazione suddetta, sarà rimborsata direttamente dal Comune al contribuente sul conto corrente comunicato con l'istanza di agevolazione.
- nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore a quello relativo alla rata di conguaglio, l'avviso di pagamento di tale rata sarà emesso decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI.
- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2021;
- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dello stanziamento comunale sopra citato;

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

**Atteso** che con Deliberazione n. 18 del 12.02.2020 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**Dato atto** che il termine per l'approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI è stato differito al 30.06.2021;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario - Servizi Socio Ass.li resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Acquisiti** altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

**Visti** i sotto riportati emendamenti, presentati dalla consigliera Giorgia Furlanetto:

#### Emendamento n. 1

Al punto 1 del deliberato prevedere *“...una riduzione del 65% dell'importo dovuto”*

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

#### Emendamento n. 2

Espungere completamente la lettera a) del punto 2 del deliberato.

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

#### Emendamento n. 3

Punto 2, lettera b) del deliberato sostituire con: *“... di almeno un 20% rispetto all'anno 2019...”*

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

#### Emendamento n. 4

Punto 2 lettera b) espungere il periodo: *“...tramite l'indicazione degli importi relativi indicati e*

allegazione di estratto della dichiarazione come segue...”

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

#### Emendamento n.5

Punto 2 lettera d) espungere la frase: “...né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti”

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

#### Emendamento n.6

Eliminare, al punto 2 del deliberato, la lettera e)

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

#### Emendamento n.7

Al punto 6 del deliberato: “...di stabilire che le domande di agevolazione possono anche pervenire al Comune di Adria tramite PEC entro la data del 31.10.2021”.

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

#### Emendamento n.8

Al punto 2 lettera b) del deliberato, aggiungere “...le attività aperte per il 2020 è prevista la riduzione del 65% sull'importo dovuto sull'annualità”.

L'emendamento viene respinto con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Favorevoli	n. 2 Furlanetto, Spinello
Contrari	n. 9

**Dato atto** degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione che si allega al presente verbale;

**Dato atto** che è intervenuta per dichiarazione di voto la capogruppo Furlanetto, il contenuto della cui dichiarazione è riportato nell'allegata trascrizione interventi;

Con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 10 Furlanetto non partecipa al voto
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 1 Spinello

### **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, per la sola annualità 2021:

1. Di concedere una riduzione del 50% dell'importo dovuto per TARI anno 2021 sia parte fissa che parte variabile della tariffa, alle singole utenze non domestiche, con esclusione delle amministrazioni pubbliche e le eventuali società controllate direttamente o indirettamente, che non presentano le condizioni per ottenere la riduzione del comma 1 del D.L. 73/2021 sopra citato, in quanto non chiuse né limitate per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e D.L.), ma che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID 19, comprovata dalla riduzione del fatturato, su base annua, tra il 2020 e il 2019, almeno pari al 30%, in linea con il principio enunciato dall'articolo 1 del D.Lgs 41/2021;

2. Di stabilire che, per poter beneficiare della suddetta agevolazione (punto 1), l'utente dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:
- non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
  - essere in grado di attestare e provare una riduzione del fatturato (ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario) nell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto all'anno 2019.  
Detto differenziale dovrà essere dichiarato in sede di domanda tramite l'indicazione degli importi relativi indicati e allegazione di estratto della dichiarazione come segue:  
Anno 2019:
    - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
    - regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
    - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);Anno 2020:
    - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
    - regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);
    - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);in modo da attestarne il calo di fatturato/componenti positivi/reddito lordo e dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione, in sede di domanda, di estratto delle dichiarazioni sopra citate.  
Per le attività economiche divenute operative a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019 i valori verranno riparametrati ad anno per poter determinare l'incidenza del calo di fatturato.  
Per le attività economiche divenute operative dopo il 30 settembre 2019 e quindi impossibilitate oggettivamente a dimostrare la perdita di fatturato/componenti positivi/reddito lordo si provvederà ad assegnare lo stesso criterio di ponderazione relativamente alla media della medesima classe di appartenenza dell'utenza Tari.
- che l'attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA e con esercizio in Comune di Adria;
  - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - di essere in regola, alla data di presentazione della presente dichiarazione, con il versamento della TARI relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020
3. Di dare atto che l'importo di massima derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui alla presente deliberazione è stimato in € 84.153,61 e che tale fondo risulta già iscritto nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato per TARI, derivante dal mancato utilizzo delle riduzioni TARI nel corso dell'anno 2020;
4. Di stabilire che:
- nel caso l'importo dell'agevolazione sia superiore a quello dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021 non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. L'eventuale differenza sarà rimborsata direttamente dal Comune al contribuente sul conto corrente comunicato con l'istanza di

agevolazione.

- nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore a quello relativo alla rata di conguaglio, l'avviso di pagamento di tale rata sarà emesso decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI.

5. Di stabilire che,

- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2021;
- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti superiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dello stanziamento comunale sopra citato;

6. Di stabilire che le domande di agevolazione dovranno pervenire al Comune di Adria esclusivamente tramite PEC ([servizi.finanziari.comune.adria.ro@percveneto.it](mailto:servizi.finanziari.comune.adria.ro@percveneto.it)) entro la data del 30/09/2021,

7. Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario – Servizi Socio Assistenziali l'adozione degli atti conseguenti e necessari;

8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;

10. Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 10 Furlanetto non partecipa al voto
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 1 Spinello

Alle ore 04:36 viene approvata la sospensione dei lavori con votazione avente il seguente esito:

Presenti	n. 11
Votanti	n. 10 Spinello non partecipa al voto
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 1 Furlanetto

*Allegati:*

- *Domanda di partecipazione alla riduzione tari 2021*
- *Parere art. 239 D.Lgs. 267/2000*
- *Parere art. 49 D.Lgs. 267/2000*
- *Trascrizione interventi*

**OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 A  
SEGUITO EMERGENZA COVID-19 – UTENZE NON SOTTOPOSTE A  
CHIUSURA O RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

**Francesco Bisco**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Gianluigi Rossetti**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)





# COMUNE DI ADRIA

(Prov. Di Rovigo)

## ***Agevolazioni TARI per utenze non domestiche anno 2021 a seguito emergenza COVID-19 – Utenze non sottoposte a chiusura o restrizioni dell'attività***

Al Comune di Adria  
Ufficio Tributi  
Corso Vittorio Emanuele II 49  
45011 ADRIA (RO)

PEC: [servizi.finanziari.comune.adria.ro@pecveneto.it](mailto:servizi.finanziari.comune.adria.ro@pecveneto.it)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

Tel./cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

In qualità di

Titolare

Legale rappresentante

Della seguente impresa:

Ragione sociale \_\_\_\_\_

Sede Legale \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_

Iscritta al Registro Imprese di VE-RO

Tel. \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

Codice ATECO attività esercitate \_\_\_\_\_

Descrizione attività esercitate (prevalente e secondarie)

Per gli immobili siti ad Adria siano ancora attivi

Indirizzo	Attività esercitata	Dati Catastali			
		Foglio	Part.	Sub.	Cat.

**Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,**

## **DICHIARA**

1) Che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, l'esercizio dell'attività, anche se non costretto alla chiusura, né limitato per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e D.L.) ha comunque subito un effetto negativo derivante da pandemia da COVID-19, comprovato da una riduzione del fatturato (ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario) su base annua, nell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto all'anno 2019.

Detto differenziale è pari a Euro \_\_\_\_\_

Allega a dimostrazione di quanto dichiarato alla presente l'estratto della dichiarazione come segue:

- Anno 2019:
  - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2020, Periodo d'imposta 2019);
  - regime di vantaggio (Rigo LM2 dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
  - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2020, Periodo di imposta 2019);
- Anno 2020:
  - regime ordinario (Rigo VE50 del Modello IVA 2021, Periodo d'imposta 2020);
  - regime di vantaggio (Rigo LM2 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020);
  - regime forfetario (Rigo LM34 - casella 3 - dell'Unico Persone Fisiche 2021, Periodo di imposta 2020)

**N.B.** Per le attività economiche divenute operative a decorrere dal primo gennaio 2019 e fino al 30 settembre 2019 i valori verranno riparametrati ad anno per poter determinare l'incidenza del calo di fatturato.

Per le attività economiche divenute operative dopo il 30 settembre 2019 e quindi impossibilitate oggettivamente a dimostrare la perdita di fatturato/componenti positivi/reddito lordo si provvederà ad assegnare lo stesso criterio di ponderazione relativamente alla media della medesima classe di appartenenza dell'utenza Tari.

- 2) di non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- 3) che l'attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA e con esercizio in Comune di Adria;
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

5) di essere in regola, alla data di presentazione della presente dichiarazione, con il versamento della TARI relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020;

Dichiara inoltre di accettare le condizioni di erogazione previste nella deliberazione del Consiglio Comunale.

## CHIEDE

L'applicazione dell'agevolazione disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ consistente nella riduzione del 50% dell'importo dovuto per TARI 2021, sia parte fissa che parte variabile della tariffa).

Annotazioni del richiedente l'agevolazione:

---

---

---

---

---

Si allega:

- Copia documento di identità del dichiarante
- Attestazione calo del fatturato ovvero componenti positivi o reddito lordo rispettivamente per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, di cui al punto 1);
- Ogni altro documento utile ad attestare la suddetta dichiarazione

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 – GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente istanza viene avanzata. La informativa completa è presente sul sito [www.comune.adria.ro.it](http://www.comune.adria.ro.it) nella sezione privacy